FUNZIONI LOCALI
E POLIZIE LOCALI

Collegio di Presidenza Nazionale
email: cse.flpl@cse.cc - PEC: cse.flpl@csepec.it
sito internet: www.cse.cc - tel. 06/42010899 - 06/42000358
sede: via Aniene, 14 – 00198 Roma

Notizie Utili 24

Quale è la corretta applicazione/interpretazione dell'art. 89, comma 4 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, disposizione del nuovo CCNL dell'Area Funzioni locali che regola l'attribuzione dei nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa ai dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi delle amministrazioni del comparto Sanità?

Nel merito si evidenzia che il nuovo sistema degli incarichi previsto dal CCNL in questione stabilisce all'art. 89 comma 4, che i valori della retribuzione di parte fissa, di cui al comma 3 assorbono e ricomprendono con decorrenza dall'01/01/2021 i valori in godimento, da parte di ciascun titolare d'incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della eventuale differenza sui minimi.

Il successivo comma 5 poi stabilisce testualmente che "... *in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di parte fissa, derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'articolo 70, comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. ...*"

La clausola negoziale da ultimo citata, per il suo chiaro tenore letterale, risulta essere autoapplicativa, nel senso che in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse nei fondi contrattuali, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dalla trasposizione/equiparazione dalle precedenti alle nuove tipologie di incarico, effettuata in applicazione dell'art. 70 comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare d'incarico.

Da quanto sopra ne deriva che a decorrere dall'1/01/2021 la somma da trasferire da retribuzione di posizione variabile a retribuzione di posizione parte fissa sarà pari alla differenza tra la nuova retribuzione di posizione parte fissa prevista dalla tabella di cui all'art. 89, comma 3 e retribuzione di posizione minima unificata comprensiva degli incrementi decorrenti dall'1/01/2018 ex art. 87, comma 4 più l'eventuale differenza sui minimi.

Per i Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali sussiste l'obbligo di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale?

Nel merito si evidenzia che all'art. 13, del vigente CCNL dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016/2018, prevede espressamente che *"Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane"*.

Tale regola è espressione di un canone generale che informa l'intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale i Dirigente Amministrativi, Tecnici e Professionali, pur essendo autonomi nella gestione del loro tempo di lavoro, devono coordinare tale autonomia con le esigenze dell'organizzazione in cui sono inseriti ed alla quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della loro prestazione lavorativa.

In tale prospettiva, la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell'orario settimanale di lavoro dei Dirigente in questione e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

I Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali possono fruire delle 4 ore di aggiornamento professionale facoltativo?

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 17/12/2020 dell'Area delle Funzioni locali, per quanto riguarda la possibilità per la Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale di fruire delle 4 ore settimanali di aggiornamento professionale facoltativo è sufficiente osservare che l'art. 42 comma 1 lett. B), lett. b2) primo alinea del vigente CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 ha disapplicato gli art. 14 e 15 del CCNL 03/11/2005 che disciplinavano fra l'altro l'istituto in questione, istituto che non è stato reiterato nel vigente CCNL.

Sezione Terza sede giurisdizionale sentenza n.4172/2021 Pubblico impiego - Progressioni verticali - Necessario possesso titoli studio utili per accesso dall'esterno

I giudici amministrativi con questa sentenza hanno ribadito che per partecipare alle procedure "speciali" di progressioni verticali, attivate dalle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità alle disposizioni previste dall'art.22, comma 15, del d.l.gs n.75/2017 (cosiddetta Riforma Madia), come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020, per il solo triennio 2018/2020, prorogato al 2020/2022, le amministrazioni "possono derogare al principio del concorso pubblico con riserva di posti per i propri dipendenti e procedere alle progressioni verticali con procedure selettive esclusivamente interne, ma per la partecipazione al concorso è necessario che i concorrenti siano in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso dall'esterno alla categoria, ossia dei titoli richiesti per l'accesso al pubblico impiego a seguito di un ordinario concorso aperto a tutti i candidati."

Sezione giurisdizionale Veneto sentenza n.99/2021 Enti Locali – Danno Patrimoniale –

Il Collegio in merito al risarcimento del danno cui è stato condannato un dipendente, per fatti accertati in sede penale che hanno prodotto un danno all'Ente, articolato nelle due voci di danno patrimoniale diretto, nonché di danno all'immagine dell'Ente medesimo, motivano la quantificazione del danno di immagine, stabilita nella misura del doppio rispetto al danno patrimoniale, evidenziando che: "il convenuto deliberatamente e ripetutamente ha violato le regole che presiedono il comportamento di un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, arrecando un grave danno all'immagine dell'Ente di appartenenza, dimostrato dall'impatto mediatico della vicenda riportato in diversi articoli di stampa, soprattutto nell'ambito locale, anche in ragione dell'esito del processo penale sfociato in una sentenza definitiva di condanna e dell'esito del procedimento disciplinare concluso con il licenziamento senza preavviso; I comportamenti tenuti dal convenuto in questa vicenda hanno gravemente pregiudicato la credibilità dell'Ente, ponendo in dubbio l'attendibilità e l'affidabilità dell'attività istituzionale svolta dal personale del Comune, che deve ispirarsi ai principi costituzionali di sana amministrazione pubblica, ai sensi degli art. 97, 98, 54 comma 2, 28 della Costituzione, come precisati nel Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.".

Prestazioni assistenziali parzialmente riconosciute: quando scatta la decadenza?

Il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17430/21; depositata il 17 giugno)*Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17430/21, depositata il 17 giugno, la cui motivazione ripercorre l'orientamento già tracciato dalle sezioni Unite negli ultimi anni.

Distorsione e caduta in ufficio per la dipendente del Ministero: possibile l'indennizzo INAIL

Riprende vigore la richiesta avanzata da una dipendente del Ministero della Giustizia. Possibile, secondo i giudici, parlare di infortunio sul lavoro, poiché l'incidente capitato alla donna si è verificato in ufficio quando ella si è alzata dalla propria scrivania per prelevare alcuni fascicoli da un tavolo.*(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 17336/21; depositata il 17 giugno)* Plausibile il riconoscimento dell'indennizzo INAIL

per la dipendente del Ministero della Giustizia vittima di una distorsione – con conseguente caduta – in ufficio mentre si accingeva a prelevare alcuni fascicoli

Prima la spesa e poi il mare: licenziato il lavoratore in permesso grazie alla legge 104

Fatale il controllo effettuato da un investigatore su incarico dell'azienda. Il dipendente è stato beccato a utilizzare in modo illecito i due giorni concessigli per prestare assistenza alla madre. *(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 17102/21; depositata il 16 giugno)* Legittimo il licenziamento del lavoratore che ha sfruttato i giorni di permesso concessigli dall'azienda, alla luce della legge 104, per fare la spesa e per andare al mare con la propria famiglia

Agenzia Entrate: regime fiscale retribuzione anni precedenti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 408 del 16 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell'anno precedente.

La **risposta dell'Agenzia delle Entrate**

In base al principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir), disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Tuir prevede che **sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).**

Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, *in primis*, **che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che**, inoltre, **detto ritardo**:

- **derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti**; oppure,
- **sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.**

Conseguentemente, **la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione**.

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E).

In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell'anno, sono erogate nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione e che la mancata erogazione nel medesimo periodo d'imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una "causa giuridica" sopravvenuta, ovvero all'emanazione di un atto amministrativo qual è il decreto direttoriale.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Tuir elenca, senza altra indicazione, quelle che sono le cause giuridiche il cui sopraggiungere legittima l'applicazione della tassazione separata.

Pertanto, dal momento che nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti

si riferiscono, si è dell'avviso che nel caso in esame la retribuzione incentivante sia da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Tuir.

Licenziabile il dipendente pubblico per il lavoro svolto in impresa privata anche se assolto in sede penale

La Corte ha evidenziato delle perplessità sui presunti disturbi psichici del dipendente dal momento che non assumeva psicofarmaci. Per il lavoratore in malattia, sorpreso a effettuare un'altra attività, scatta il licenziamento anche nel pubblico impiego. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15465/21. Con decisione del 6 febbraio 2019 n. 48 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza che aveva accolto la proposta dell'Agenzia del demanio dichiarando legittimo...

Danno erariale, nessun automatismo applicativo tra assoluzione ed efficacia extra-penale del giudicato

In presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'osservanza dell'articolo 652 del codice di procedura penale non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa. Questa è la posizione espressa dai giudici della terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte de conti con la sentenza n. 273/2021.

Decreto Reclutamento: nuova disciplina per progressioni orizzontali e verticali

All'interno del Decreto «reclutamento» c'è una nuova disciplina per le progressioni orizzontali e verticali: ecco le novità.

Il **D.L. n. 80/2021**, il cosiddetto decreto «reclutamento», riscrive infatti la disciplina delle progressioni economiche e di carriera.

L'**art. 3** del decreto dispone la suddivisione dei dipendenti in tre aree funzionali, con l'aggiunta di una quarta definita di elevata qualificazione.

Progressioni orizzontali e verticali: cosa sono?

Le **Progressioni Economiche Orizzontali** costituiscono dunque un sistema di avanzamento all'interno di ciascuna categoria. Più di preciso si tratta dell'attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative. (Maggiori informazioni qui).

Invece le **Progressioni Verticali** consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.

Decreto Reclutamento: nuova disciplina per progressioni orizzontali e verticali

Ma cosa cambia nel nuovo Decreto? E quali sono le novità che interessano da vicino i Dipendenti Pubblici?

Qui di seguito tracciamo in sintesi le novità punto per punto.

Progressioni verticali

Per quanto riguarda la "mobilità verticale" sono previsti adesso percorsi di crescita per il personale della Pubblica amministrazione nell'ambito dei quali sono valorizzate:

- non soltanto le **conoscenze tecniche**
- ma anche le **competenze di carattere trasversale** (manageriale, gestionale, ecc.) che il dipendente abbia maturato nel corso della propria attività lavorativa.

Per le progressioni tra le aree, il decreto ribadisce l'obbligo dell'adeguato accesso dall'esterno ai posti pubblici (il 50% delle posizioni disponibili).

Per le progressioni verticali non si deve più ricorrere alla riserva nei concorsi pubblici, ma viene attivata una procedura interna comparativa che non richiede il superamento di prove particolari e che si basa sull'analisi di una serie di fattori:

- la valutazione dell'ultimo triennio
- l'assenza di procedimenti disciplinari
- i titoli professionali e di studio (oltre a quello richiesto per l'accesso e gli incarichi attribuiti).

Progressioni orizzontali

Invece, per quel che riguarda la "mobilità orizzontale" potranno esercitare i nulla osta tra amministrazioni soltanto gli enti con una **scopertura di organico superiore al 20%**, con l'esclusione del personale della scuola, della sanità e di quello in regime di diritto pubblico (sicurezza, magistratura, diplomazia).
Inoltre, all'interno della stessa area, per la progressione orizzontale, va rispettato il criterio della selettività, già presente in passato, ossia, la progressione va riservata ad una quota non superiore al 50% degli aventi diritto.
Tetti di spesa al trattamento economico accessorio
Infine, per quanto riguarda i **tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio** potranno essere superati secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro e compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

DETRAZIONE DISPOSITIVI MEDICI: MATERASSO ORTOPEDICO

I materassi ortopedici e antidecubito sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997). Per poter richiedere la detrazione dall'Irpef del 19%, oltre al documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico), occorre conservare la documentazione dalla quale si evinca che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, per l'acquisto di un dispositivo medico si conserva il diritto alla detrazione anche quando il versamento è stato effettuato in contanti (comma 680 della legge n. 160/2019).

CASA DEI FAMILIARI, INTERESSI DETRAIBILI

Via libera alla detrazione sugli interessi del mutuo concesso per la ristrutturazione dell'abitazione principale di un familiare, purché quest'ultimo abbia preso la residenza entro sei mesi dalla fine dei lavori. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 16984 del 16 giugno 2021, ha accolto il ricorso di un uomo al quale il fisco aveva chiesto 15 mila euro di Irpef, negandogli la detrazione degli interessi sul mutuo preso per ristrutturare casa della madre. In fondo alle motivazioni gli Ermellini concludono espressamente che a mente degli artt. 10, comma 3 bis, e 15, comma 1 ter, del d.P.R. 917 del 1986, n. 917, nonché dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30 luglio 1999, n. 311, il diritto alla detrazione degli interessi è condizionato alla destinazione dell'immobile, per il quale è stato contratto il mutuo, ad abitazione principale del proprietario, ovvero del titolare di altro diritto reale, o di un suo familiare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori.

BONUS VACANZE

C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruire del bonus vacanze anche presso agenzie di viaggio e tour operator. Nell'area tematica dedicata disponibile la guida aggiornata su come richiedere il bonus. Inoltre, all'interno del cassetto fiscale dell'area riservata è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo.

Il Coordinamento Nazionale